



**PON IOG “Iniziativa Occupazione Giovani”**  
**PIANO ESECUTIVO REGIONE CALABRIA (DGR N. 155 DEL 29/04/2014 e DGR n.**  
**21 del 5/02/2015)**

**AVVISO PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI ACCESSO ALLA GARANZIA,  
ORIENTAMENTO SPECIALISTICO, ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E MOBILITÀ  
PROFESSIONALE TRANSNAZIONALE E TERRITORIALE  
(Schede 1B - 1C - 3 - 8)**

**PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI  
REGIONE CALABRIA**

**AII. 3 - CONVENZIONE FRA REGIONE E OPERATORE GARANZIA GIOVANI**

Invito a presentare candidature per la realizzazione delle misure di Accesso alla garanzia (scheda 1-B), Orientamento specialistico (scheda 1-C), Accompagnamento al lavoro (scheda 3) e Mobilità professionale transnazionale e territoriale (scheda 8)



## **Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani**

CONVENZIONE

TRA

REGIONE CALABRIA

(di seguito denominata Regione)

E

..... (di seguito denominato Soggetto attuatore)

### **PREMESSO CHE:**

- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- la proposta di Accordo di Partenariato, trasmesso in data 10 dicembre 2013, individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (cui in questo documento ci si riferisce con l'abbreviazione PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013;
- il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l'atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
- il summenzionato Piano al par. 2.2.1 "Governance gestionale" indica che l'attuazione della Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo nazionale (PON YEI), che preveda le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi;

- il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 con cui sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
- la Regione fa ricorso alle opzioni di costi semplificati di cui all’art. 67 comma 1 (b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, come previsto nel Piano di attuazione regionale e può optare per le proprie procedure di semplificazione dei costi o per la metodologia nazionale per la rendicontazione.
- la Regione si impegna a predisporre la dichiarazione delle spese sostenute in qualità di Organismo Intermedio, da inviare all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione del PON YEI.
- con DGR n. 155 del 29/04/2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale “Garanzia Giovani in Calabria”;
- con DGR n. 21 del 05/02/2015 stata approvata la riprogrammazione del “Piano regionale PON YEI”.

#### **VISTO CHE:**

- in data \_\_\_\_\_ il Soggetto attuatore ha presentato la domanda per l’affidamento dei servizi di:
  - Scheda 1-B Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa)” e Scheda 3 “Accompagnamento al lavoro”

In aggiunta:

- Scheda 1-C “Orientamento specialistico o di secondo livello”
- Scheda 8 “Mobilità professionale transnazionale e territoriale”

*(Barrare la/le opzione/i desiderata/e)*

- con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (*specificare atto amministrativo*) è stato pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi all’attuazione degli interventi, relativi al Piano di Attuazione Regionale per i giovani che hanno aderito alla Garanzia Giovani in Calabria.

- che, con il medesimo atto, la candidatura del Soggetto attuatore è stata ritenuta ammissibile.

#### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

##### ***Art. 1 - Oggetto***

1. La presente Convenzione regola le modalità di attuazione delle attività di:

- Scheda 1-B Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa)” e Scheda 3 “Accompagnamento al lavoro”

In aggiunta:

- Scheda 1-C “Orientamento specialistico o di secondo livello”
- Scheda 8 “Mobilità professionale transnazionale e territoriale”

*specificare i servizi (di seguito singolarmente e congiuntamente “servizi”) ai sensi del Piano di Attuazione Regionale per la Garanzia Giovani 2014-2015 (di seguito “PAR Calabria”) a valere sul PON YEI.*

2. In attuazione del PAR “Garanzia Giovani in Calabria”, la Regione adotta l’“Avviso pubblico per l’attuazione delle misure di Accesso alla garanzia, Orientamento specialistico, Accompagnamento al lavoro e mobilità professionale transnazionale e territoriale (Schede 1B – 1C – 3 – 8) - (di seguito “Avviso”), attraverso il quale mette a disposizione le risorse pubbliche per la realizzazione della Garanzia Giovani.

3. L’Avviso è parte integrante della presente Convenzione.

### ***Art. 2 - Destinatari dei Servizi***

1. I destinatari dei servizi sono i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all’università, non lavorano e non seguono corsi di formazione (Not in Education, Employment or Training - NEET), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani.

### ***Art. 3 - Modalità di svolgimento dell’attività***

1. L’avvio delle attività è vincolato alla sottoscrizione della presente Convenzione e all’espletamento degli adempimenti relativi all’interconnessione con i sistemi informativi resi disponibili dall’Amministrazione regionale.

2. L’avvenuta adesione del giovane ad un servizio offerto dal Soggetto attuatore comporta l’automatica e contestuale accettazione e presa in carico del giovane da parte dello stesso Soggetto, salvo che la Regione in seconda istanza non si riservi di definire quote percentuali relativamente alla fascia di svantaggio e all’effettiva possibilità del Soggetto attuatore di prendere in carico i destinatari in funzione dell’organizzazione e delle risorse umane impegnate. Il Soggetto attuatore è tenuto pertanto ad erogare il servizio richiesto a tutti i giovani che ne facciano domanda, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio.

3. Nello svolgimento dei servizi, il Soggetto attuatore è tenuto ad erogare le prestazioni previste dall’Avviso per cui si è candidato con diligenza e ad adottare tutti i comportamenti per promuovere l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

### ***Art. 4 – Obblighi del Soggetto attuatore***

1. Il Soggetto attuatore è tenuto a registrare e tracciare le attività realizzate e i servizi erogati in favore dei destinatari secondo quanto definito dall’Avviso e dai documenti di indirizzo regionali, utilizzando gli strumenti e i sistemi informativi, correlati alla Garanzia Giovani, messi in disponibilità dalla Regione Calabria.

2. Nell’erogazione dei servizi il Soggetto attuatore si obbliga inoltre a:

- a) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Fondo Sociale Europeo, lavoro, formazione, orientamento, e accreditamento;
- b) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di informazione e pubblicità, promuovendo in particolare la consapevolezza che il servizio erogato è cofinanziato nell’ambito della Garanzia Giovani attraverso il FSE;
- c) osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- d) adottare un sistema contabile distinto e un’adeguata codificazione contabile, in attuazione dei regolamenti comunitari e in coerenza con le direttive regionali, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi incaricati;
- e) utilizzare un conto corrente bancario dedicato unicamente alle operazioni che verranno attivate nell’ambito del PAR “Garanzia Giovani in Calabria”;

- f) accettare il controllo in itinere ed ex-post dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Calabria o di altro organismo di controllo incaricato, sulle operazioni realizzate in esecuzione della convenzione. Il Soggetto attuatore garantisce la massima collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento dei predetti controlli anche attraverso l'agevolazione delle visite ispettive;
- g) fornire tutte le informazioni richieste dalla Commissione Europea e/o dalla Regione Calabria e/o da altra Pubblica Autorità entro i termini indicati dalla stessa richiesta;
- h) conservare tutta la documentazione di progetto, contabile e amministrativa, relativa ai servizi erogati, presso la propria sede per un periodo di 10 anni o termine superiore ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e renderla disponibile ai fini delle attività di controllo da parte degli organismi comunitari, nazionali e regionali preposti;
- i) osservare tutto quanto previsto dall'Avviso e dal Regolamento forniti dalla Regione Calabria e risarcire eventuali danni cagionati a terzi conseguenti alla violazione e/o all'inadempimento delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dall'Avviso;
- j) implementare, per quanto di competenza, i sistemi informativi correlati alla Garanzia Giovani, ivi incluso l'aggiornamento della sezione 6 della scheda anagrafica professionale (SAP) del giovane.

3. Inoltre, il Soggetto attuatore si obbliga a non delegare a terzi attività o parti di attività relative ai servizi, gestendo ed attuando in proprio tutte le varie fasi operative dei servizi per i quali lo stesso ha espresso la propria candidatura.

#### **Art. 5 - Compiti della Regione Calabria**

1. La Regione Calabria svolge i controlli di primo livello, al fine di verificare la regolarità nell'esecuzione dei servizi in favore dei destinatari, l'effettivo raggiungimento del risultato atteso e l'ammissibilità delle spese oggetto della domanda di rimborso trasmessa dal Soggetto attuatore, secondo le procedure previste dal proprio Sistema di Gestione e Controllo.
2. Sulla base degli esiti dei controlli effettuati, la Regione provvede alla predisposizione delle richieste di erogazione da inviare al Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (I.G.R.U.E.), mediante apposita procedura informatica.
3. La Regione Calabria mette a disposizione documentazione tecnica, modelli e strumenti di lavoro finalizzati a facilitare la gestione dell'operazione da parte dei soggetti attuatori.
4. La Regione Calabria mette a disposizione dei soggetti attuatori un servizio di help desk.

#### **Art. 6 – Domanda di rimborso**

1. Il Soggetto attuatore presenta le domande di rimborso nei termini e secondo la documentazione prevista dai successivi provvedimenti regionali. Salvo quanto potrà essere espressamente previsto dalla Regione, la domanda di rimborso contiene comunque la seguente documentazione minima:
  - una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante del Soggetto attuatore ex. art. 47 DPR 445/00 in merito alle attività svolte nel periodo di riferimento;
  - un prospetto di riepilogo dei servizi svolti e delle relative ore erogate;
  - una fattura o documento equivalente con relativa marca da bollo (o dichiarazione di esenzione nei casi pertinenti,), in originale e n. 1 copia conforme.
2. La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio accettazione corrispondenza della Regione Calabria oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Regione Calabria, indicando sulla busta il riferimento "rimborso Garanzia Giovani".

### **Art. 7- Riconoscimento del contributo**

1. L'ammontare del contributo pubblico è riconosciuto in favore del Soggetto attuatore in base alle ore di servizio effettivamente svolte (schede 1-B e 1-C PAR Calabria) e/o al risultato conseguito (schede 3 e 8 PAR Calabria), secondo le regole stabilite nell'Avviso. L'Avviso indica i valori degli importi riconosciuti per i singoli servizi e per i livelli di risultato conseguito.

2. In tutti i casi in cui la Regione dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del Soggetto attuatore potrà procedere al blocco dei successivi contributi e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione.

### **Art. 8 – Monitoraggio e valutazione**

1. Il Soggetto attuatore si impegna a trasmettere, anche per il tramite del Sistema informativo lavoro, un report quadrimestrale di monitoraggio compilato secondo il modello elaborato dalla Regione Calabria, entro il giorno 15 del mese successivo al termine del trimestre di competenza.

2. Il Soggetto attuatore si impegna a fornire informazioni quali-quantitative alla Regione Calabria in ordine ai servizi svolti, attraverso la compilazione di questionari, report o partecipazioni a focus group, finalizzati a consentire alla Regione Calabria di assicurare la valutazione dell'andamento del programma.

### **Art. 9 - Divieto di cumulo**

1. Il Soggetto attuatore garantisce che i costi relativi alle attività realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti.

### **Art. 10 –Tutela della privacy**

1. Ai sensi della DGR n. 551 del 5/12/2012, ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare delle banche dati regionali è la stessa Regione Calabria, il Responsabile del trattamento è ..... *nome referente*.

2. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la informiamo che la raccolta e il trattamento dei dati da Lei conferiti all'interno del presente modulo sono effettuati con la esclusiva finalità di abilitare l'utente all'accesso e fruizione dei servizi ivi richiesti.

3. Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs. 196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione Calabria.

4. L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti.

5. La raccolta e trattamento dei dati conferiti sono effettuati dalla Regione Calabria, con sede in via Lucrezia della Valle, 88100 – Catanzaro, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

6. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il Soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto d. lgs. 196/2003. In particolare l'interessato può:

- ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

7. Titolare del trattamento per la Regione Calabria è .....nome servizio competente.

8. Con la sottoscrizione della Convenzione il Soggetto attuatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

#### **Art. 11 –Durata**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni contenute nella presente convenzione quadro entrano in vigore a partire dalla data di presentazione della prima offerta di servizi mediante apposita procedura informatica.

2. La Convenzione ha efficacia, salvo eventuali proroghe, fino al 31/12/2015

#### **Art. 12 –Recesso**

1. Il Soggetto attuatore può recedere dalla convenzione inviando una dichiarazione di recesso attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno alla Regione Calabria. Le parti si danno reciprocamente atto che il recesso comporta l'eliminazione dell'offerta di servizi del Soggetto attuatore dal sistema informativo regionale e che detta operazione viene di norma effettuata entro 10 giorni dalla ricezione del recesso.

2. In caso di recesso, il Soggetto attuatore è tenuto a portare a compimento le attività in corso in vigenza della presente convenzione.

3. Il Soggetto attuatore che ha receduto dalla convenzione resta soggetto all'obbligo di tenuta della documentazione amministrativa inerente ai servizi realizzati ed agli obblighi di accesso agli atti da parte dei funzionari regionali nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo sui finanziamenti pubblici.

#### **Art. 13 – Informazioni e Comunicazioni**

1. Salvo diversa previsione contenuta negli articoli precedenti, ogni comunicazione del Soggetto attuatore alla Regione Calabria deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Regione Calabria, via Lucrezia della Valle, 88100 – Catanzaro, indicando sulla busta il riferimento “Garanzia Giovani”,
- e-mail inviate agli indirizzi di posta elettronica dedicati indicati nell'Avviso.

#### **Art. 14 – Legge applicabile e Foro competente**

1. Le Parti convengono che per quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.

2. Le Parti convengono che il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o esecuzione dell'Avviso e dalla Convenzione è esclusivamente quello di Catanzaro.

**Regione Calabria, rappresentata da..... , domiciliata per la carica presso la sede della Regione.**

Per accettazione, Firma Soggetto Attuatore

.....  
(timbro Soggetto Attuatore)

Luogo e data .....  
(Allegato – copia del documento di identità in corso di validità del firmatario)